

DPCM

02 MARZO 2021

DISPOSIZIONI IN VIGORE
DAL 06.03.2021 AL 06.04.2021

UNISIN
UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB

MODULARIO
P.C.M. 194



MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

SPOSTAMENTI



VIETATI

dalle 22.00 alle 5.00 del mattino

ZONA GIALLA

- Vietati gli spostamenti **TRA REGIONI** diverse o Province autonome

ZONA ARANCIONE

- Vietati gli spostamenti **TRA COMUNI**
- Consentiti spostamenti dai comuni con **popolazione non superiore a 5.000** abitanti e per una distanza **non superiore a 30 km** dai relativi confini (divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia)

ZONA ROSSA

- Vietati gli spostamenti all'interno del **PROPRIO COMUNE**



CONSENTITI

ZONA GIALLA e ZONA ARANCIONE
SOLO UNA VOLTA AL GIORNO
LE VISITE

- a parenti ed amici
- dalle ore 5.00 alle ore 22.00
- massimo 2 persone oltre ai conviventi (i minori fino a 14 anni e le persone con disabilità, conviventi e non autosufficienti, sono esclusi dal conteggio)

GLI SPOSTAMENTI IN TUTTE
LE ZONE PER

- comprovate esigenze di **LAVORO**
- motivi di **SALUTE**
- situazioni di **NECESSITÀ**
- **RIENTRO** nel proprio domicilio / abitazione / residenza

BAR E RISTORANTI



ZONA GIALLA

- ☐ APERTI DALLE 5.00 ALLE 18.00
- ☐ CONSUMAZIONE AL TAVOLO CON
MAX 4 PERSONE (salvo conviventi)

ZONA ARANCIONE / ROSSA

- ☐ SOSPENSE TUTTE LE ATTIVITÀ

CONSENTITI

- CONSEGNA A DOMICILIO
- ASPORTO FINO ALLE 22.00 PER LA RISTORAZIONE (FINO ALLE 18.00 PER I BAR)

ZONA GIALLA / ARANCIONE

LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO GARANTISCONO UNA FREQUENZA IN PRESENZA TRA IL 50% ED IL 75% DELLA POPOLAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUÒ DECIDERE DI RICORRERE ALLA DAD NEI SEGUENTI CASI:

- la regione abbia adottato misure stringenti per il diffondersi delle varianti del virus
- l'incidenza dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti
- eccezionale situazione di peggioramento epidemiologico

ZONA ROSSA

DIDATTICA A DISTANZA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO



ATTIVITÀ COMMERCIALI

ZONA GIALLA / ARANCIONE

- INGRESSO CONTINGENTATO NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO
- CENTRI COMMERCIALI CHIUSI NEI PREFESTIVI E FESTIVI (eccetto negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole)

ZONA ROSSA

- SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
- CONSENTITA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ



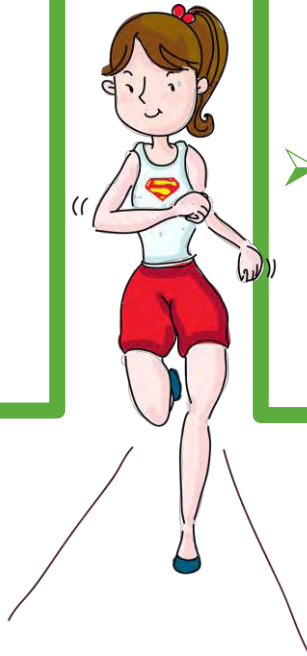
ATTIVITÀ SPORTIVA

ZONA GIALLA / ARANCIONE

- Consentita attività sportiva o motoria **all'aperto**
- Palestre e piscine chiuse

ZONA ROSSA

- CONSENTITA attività **motoria** nei pressi della propria abitazione
- Attività **sportiva** all'aperto in forma individuale



ZONA BIANCA



TERRITORIO IN CUI SI MANIFESTA UNA INCIDENZA SETTIMANALE DEI CONTAGI, PER TRE SETTIMANE CONSECUTIVE, INFERIORE A 50 CASI OGNI 100.000 ABITANTI



SI APPLICANO COMUNQUE LE MISURE ANTI CONTAGIO



RESTANO SOSPESI GLI EVENTI CHE IMPLICHINO ASSEMBRAMENTI IN SPAZI CHIUSI O ALL'APERTO

